

Reddito d'impresa. In risposta a un'interrogazione parlamentare il Fisco ribadisce le condizioni per la deducibilità

Vincoli severi sui costi da «paradisi»

Ammessa la dichiarazione integrativa se non sono iniziati accessi o controlli

Carlo Mezzetti
Chi non ha indicato separatamente i costi da paradisi fiscali nel modello Unico, provocando la relativa indeducibilità, può rimediare presentando una dichiarazione integrativa, se non sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche. L'avvio di controlli da parte del Fisco inibisce la possibilità di correggere l'errore formale commesso nella dichiarazione originaria che, ai sensi dell'articolo 110, comma 11, del Tuir, determina la totale indeducibilità dei costi da paradisi non indicati separatamente.

È l'interpretazione contenuta in una risposta a una interrogazione parlamentare, nella quale il Governo, ieri, ha confermato quanto già affermato dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 12 del 17 gennaio 2006. Viene così ribadita la possibilità di sanare la violazione presentando, nei termini di prescrizione dell'accertamento, una dichiarazione in-

tegrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del Dpr 322/98. Per chi, invece, ha subito verifiche (e i casi sono numerosi), sfumata la possibilità della sanatoria che doveva confluire nel Dl "milleproroghe" emanato alla fine della passata legislatura, sembra non essere che lo spettro della indeducibilità totale.

Ma è proprio su questo punto che la posizione del Governo e delle Entrate mostra il fianco a qualche critica.

La posizione del Fisco

L'articolo 110, comma 11, del Tuir prevede l'indeducibilità integrale dei costi da Paesi black list, non indicati separatamente nella dichiarazione. Restava però da capire se l'omissione poteva essere sanata attraverso una dichiarazione integrativa che li facesse emergere. Il Fisco, dapprima con la risoluzione 12/06 e ora con la risposta a una interrogazione parlamentare, ha ammes-

so la possibilità di sanare la dichiarazione, presentando una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del Dpr 322/98, con una sanzione compresa tra 256 e 2.065 euro. Con un'interpretazione che non trova alcun riscontro nella norma. Il Fisco subordina, tuttavia, la possibilità di correggere la dichiarazione alla circostanza che non siano iniziati accessi o controlli.

Le correzioni

Prima dell'entrata in vigore del Dpr 322/98, l'articolo 9 del Dpr 600/73 disponeva che la dichiarazione può comunque essere integrata per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione «semprechè non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche». L'articolo 2, commi 8 e 8-bis del Dpr 322/98, non prevede l'impossibilità di presentare la dichiarazione integrativa qualora siano iniziati accessi ispezioni o verifiche, mentre tale pre-

visione è stata mantenuta nel ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/97). La stessa agenzia delle Entrate, con la circolare 6/02, ha precisato che il ravvedimento, a differenza della dichiarazione integrativa, è precluso se sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, confermando implicitamente la possibilità di utilizzare l'integrativa anche in queste ipotesi. Sembra difficile ipotizzare di far rivivere in via amministrativa una norma che non esiste più. Quindi, l'apertura del Fisco, che ha ammesso la sanabilità della mancata separata indicazione in Unico dei costi da paradisi fiscali, non può pregiudicare chi è finito nella rete dei controlli e che non potrà avvalersi del ravvedimento operoso, ma potrà presentare una dichiarazione integrativa. Se il Fisco si ostinerà a non riconoscerne l'efficacia, ai contribuenti non resterà che la via del contenzioso.

Dal Testo unico alla prassi

■ Risposta del Governo alla commissione Finanze della Camera all'interrogazione presentata dai parlamentari Crisci e Fasciani

La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi afferenti a operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (cosiddetti "paradisi fiscali") «è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti». Le procedure da seguire e i termini da rispettare per rimediare alla mancata separata indicazione in dichiarazione degli ammontari dedotti sono stati oggetto della risoluzione del 17 gennaio 2006, n. 12 dell'agenzia delle Entrate. In detto documento l'Agenzia, nel sottolineare che la funzione della norma è quella di

supportare l'efficacia dell'azione di controllo, ha precisato che la possibilità di consentire l'integrazione della dichiarazione, con separata indicazione dei costi derivanti dalle operazioni con paesi black list, sia ammessa a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l'autore abbia avuto formale conoscenza (...). Resta fermo che qualora la correzione della dichiarazione non sia più consentita perché sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche, l'ufficio procederà al recupero a tassazione dei costi non separatamente indicati e, pertanto, indebitamente dedotti.

Immobili. Ritorna l'Iva dimezzata

Da ottobre le ristrutturazioni ritrovano il 36%

Angelo Busani

La detrazione Irpef delle spese sostenute per effettuare interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di abitazioni è stata rinnovata dal decreto legge 223/2006

Il cambio di aliquote

Con effetto per le fatture emesse dal 1° ottobre (è, infatti, decisa la data della fattura, non il periodo in cui i lavori sono eseguiti), cala dal 20 al 10% l'aliquota Iva applicabile ai lavori di manutenzione straordinaria. Resta, invece, al 10% l'Iva per restauro, risanamento e ristrutturazione. Con un percorso esattamente contrario rispetto a quello appena compiuto con la Finanziaria 2006 (Iva elevata al 20%, detrazione aumentata al 41%), in correlazione all'abbassamento dell'aliquota Iva manutenzione si riduce anche la percentuale di detrazione, che si abbassa dal 41 al 36% per le spese pagate dopo il 1° ottobre

La fatturazione

Per chi ha commissionato, quindi, lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione conviene effettuare la spesa (con bonifico bancario) entro il 30 settembre con Iva al 10% e ottenere, pertanto, la detrazione del 41 per cento. Infatti, dato un imponibile di 50, la fattura da pagare oggi è di (50 + 10% = 55), detraibile per (55 x 41% = 22,55); dopo il 1° ottobre, la fattura di 55 è detraibile per (55 x 36% = 19,80). Chi invece esegue lavori di manutenzione straordinaria oggi riceve fatture con Iva al 20%, da detrarre per il 41%, mentre dopo il 1° ottobre riceve fatture al 10% da detrarre al 36 per cento. Cioè, dato sempre un imponibile di 50, la fattura da pagare oggi è di (50 + 20% = 60), de-

traibile per (60 x 41% = 24,6); mentre, dopo il 1° ottobre, la fattura è di (50 + 10% = 55), detraibile per (55 x 36% = 19,8).

Il tetto di spesa

Una novità particolarmente sfavorevole è quella relativa al tetto dei 48mila euro, come limite massimo di spesa sul quale è applicabile la percentuale di detrazione. Se finora il limite era riferito, per ogni unità immobiliare, ai singoli soggetti che sostenevano le spese, dal 1° ottobre il limite dei 48mila euro sarà da riferire all'unità immobiliare sulla quale vengono eseguiti i lavori. Quindi, se tre fratelli comproprietari per eredità ristrutturavano tre appartamenti, si aveva

GLI EFFETTI

Le nuove regole e sull'importo della spesa agevolata spingono ad anticipare i tempi di fatturazione

Cassazione. I limiti della sanatoria varata nel '94 e replicata nel 2002

Nelle liti pendenti vale la sostanza

Maria Grazia Strazzulla

Per la corretta qualificazione di un atto tributario, occorre badare alla sostanza e non solo alla sua forma. È questo il monito della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20739 del 25 settembre, ha chiarito alcuni aspetti controversi sulla corretta applicazione della sanatoria relativa alla chiusura delle liti fiscali pendenti.

La questione ha tratto origine dalla registrazione di un atto di cessione di una farmacia, per il quale l'Amministrazione finanziaria aveva determinato l'impo-

sta sulla base del valore del patrimonio netto, secondo i dati forniti dal contribuente. L'ufficio aveva poi liquidato un ulteriore tributo a titolo di imposta supplementare, dovuto alla ripresa a tassazione di una posta di bilancio rubricata «Utili di esercizio da distri-

OLTRE LA FORMA

Per qualificare un atto come «impositivo» è necessario valutare anche la volontà del contribuente

buire», che il contribuente aveva allocato tra le passività anziché, come ritenuto corretto dall'ufficio, tra le attività.

A seguito della presentazione dell'istanza per la chiusura della lite, ex articolo 2-quinquies del Dl 564/94, la Commissione d'appello aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, contestata dall'ufficio in Cassazione poiché alla controversia non si poteva applicare quella sanatoria.

È necessario, a questo punto, chiarire i termini normativi della questione. L'articolo 2-quin-

quies citato disciplinava il regime della sanatoria per la definizione della lite tributaria pendente, disponendo che tale doveva considerarsi «la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione». La norma altro non è che l'antenata della successiva disposizione dell'articolo 16 della legge 289/02. Analogamente, quest'ultima norma dispone che per lite pendente deve intendersi quella «avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione». Dunque, entram-

be le norme dispongono che la chiusura di una lite per la sanatoria è possibile solo quando l'atto controverso ha natura impositiva e non quando è il risultato di un'attività meramente liquidatoria degli uffici.

I giudici di legittimità non hanno mancato di citare opportuni precedenti sulla questione, ma rispetto alle passate pronunce ha apprezzato l'intenzione di sanare i principi generali per una più agevole distinzione tra l'attività di accertamento e la semplice liquidazione delle imposte da parte dell'amministrazione fiscale. Secondo la suprema Corte ciò che rileva per la corretta qualificazione di un atto tributario, come impositivo ovvero solo liquidatorio, è la sua funzione effettiva, sostanziale, a prescindere dal *nomen* formale

dell'atto. Inoltre, il potere di accertamento degli uffici finanziari sostiene una attività complessa, fatta di valutazioni precise, ben diversa dalla semplice attività di liquidazione basata sui dati forniti dal contribuente.

Ma non è tutto. Nel distinguere il potere di accertamento da quello liquidatorio, va valutata la volontà del contribuente. Infatti, è vero che la semplice liquidazione di un tributo può prevedere la possibilità di correggere il dato eventualmente erroneo offerto dal contribuente, ma solo se questa erroneità non è l'espressione di una precisa volontà. Diversamente, se costui ha consapevolmente conferito al dato contestato dall'amministrazione quel valore o quella data collocazione, la correzione sarà frutto del potere di accertamento del Fisco.

OSRA. I SOFTWARE.

PER COMMERCIALISTI, CONSULENTI DEL LAVORO E AZIENDE.

Osra accompagna da molti anni migliaia di commercialisti, consulenti del lavoro e aziende sempre con l'obiettivo di "far lavorare meglio", innovando strumenti e metodi. Osra e i suoi concessionari conoscono a fondo il vostro lavoro e rispondono alle vostre esigenze con software contabili, fiscali, paghe e per l'organizzazione dello studio, completi, integrati e innovativi. Una gamma di soluzioni di successo: **B.Point**, la piattaforma integrata di software, procedure, strumenti e servizi che rappresenta la svolta nel software gestionale per commercialisti; **Cosmo** e **Sispac** da anni, i sistemi informativi evoluti che soddisfano le necessità gestionali di migliaia di professionisti fiscali, consulenti del lavoro e imprese; **Tandem**, la Gestione Contabile Condivisa, per condividere, in tempo reale, le informazioni tra lo studio e le aziende sue clienti, **StudioNext**, la gestione on line a noleggio di contabilità, dichiarazioni e paghe e **WEB AnyWhere** la nuova "giornaliera ON LINE".

E in più la competenza e la professionalità garantita dai concessionari Osra.

NOVITA' PAGHE

Aggiornamento automatico delle tabelle contrattuali



I concessionari Osra specialisti in: soluzioni Paghe P - soluzioni Studio S - soluzioni Azienda A

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|--|--|---|---|---|--|---|---|--|--|--|
| PIEMONTE P.S.A. PACKAGE SISTEMI S.r.l. AL 0131.2831 P.S.A. PACKAGE AZIENDA S.n.c. ASTI 0141.532255 P.S.A. A.C. SERVIZI S.r.l. MACONNA DELL'OLMO 0171.415111 P.S.A. OSRA SOFTWARE S.r.l. CASTELLETO S. TICINO 0331.914232 P.S.A. DELTA PAGHE S.r.l. TORINO 011.9891660 P.S.A. INFOTECH S.r.l. TORINO 011.737389 P.S.A. INSOFIT OSRA S.r.l. TORINO 011.3701111 P.S.A. KOINE SISTEMI S.r.l. TORINO 011.5212496 P.S.A. LOGICA S.r.l. TORINO 011.520947 P.S.A. OSRA PAGHE SERVIZI S.r.l. TORINO 011.7431901 P.S.A. OSRA SERVICE S.r.l. IVREA 0125.252756 P.S.A. PISO SNC SANTEMIA 011.949.4357 P.S.A. SELCO S.n.c. SAN MAURO TORINESE 011.2238940 P.S.A. SOFTWARE LINE OSRA S.r.l. TORINO 011.715000 | EMILIA S.A. C.P.I. SISTEMI SRL GENOVA 010.6531806 S.A. DAL CANTO GIORGIO CHIAVARI 0185.309980 S.A. ICD SISTEMI S.n.c. GENOVA 010.2541382 P.S.A. A.C. SERVIZI S.r.l. (Filaie) GENOVA 010.2793905 P.S.A. ESSEGI COMPUTER S.r.l. IMPERIA 0183.272291 P.S.A. SPS di CALISSI MAURIZIO STUDIO G.B.G. SANREMO 0184.533044 P.S.A. PACKAGE SISTEMI SAVONA IMPERIA 0183.297448 S.V. SAVONA 019.230.141 | LOMBARDIA P.BENIGNINI ERNESTO RANICA BG 035.510755 S.A. C.S.I. S.r.l. BERGAMO BG 035.4596226 S.A. GHISLEINI OFFICE SYSTEMS BERGAMO BG 035.321950 S.A. INFORMANT GHISLEINI SRL BERGAMO BG 035.225000 S.A. ASISTEC BRESCIA BS 030.240822 S.A. GARDA COMPUTERS S.r.l. DESENZANO DEL GARDA BS 030.9149011 S.A. OFFICE SYSTEMS S.r.l. OSPITALETTO CO 030.421121 P.L.T. CONSULTING ITALIA S.R.L. COMO 0199.700910 S.A. M.e.c. Group SRL ALBESÈ CON CASSAGO CO 031.428269 S.A. DATA NETWORK CREMONA CR 0372.457023 P.S.A. GR INFORMATICA S.r.l. LECCO LC 0341.259411 S.A. F&RUI MI 02.89402031 P.S.A. OSRA LOMBARDIA S.r.l. CUSAGO MI 02.9033121 P.S.A. OSRA PAGHE LOMBARDIA S.r.l. MILANO MI 02.59902222 S.A. PC PLANET GESSATE MI 02.95380170 P.S.A. SOFTTEC STUDI S.r.l. CINISELLO BALSAO MI 02.6160152 S.A. TECHNOLOGIE INFORMATICHE COLOGNO MONZESE MI 02.27300986 S.A. DAISY S.r.l. MARMIROLO MN 0376.294052 P.S.A. CELADN 2000 PAVIA PV 0382.474658 S.A. I.O.R. SANNAZ. DE BURGONDI PV 0382.995956 | TRENTINO ALTO ADIGE S.A. OSRA ALTO ADIGE S.r.l. BOLZANO BZ 0471.911011 S.A. REM S.a.s. BOLZANO BZ 0471.282502 P.S.A. SARAJIA S.n.c. TRENTO TN 0461.430556 P.S.A. AL DERRA TRENTO TN 0461.302400 | FRUI VENEZIA GIULIA <p>TRIESTE</p> <p>MANZANO</p> <p>TS 040.3721563 UD 0432.754679</p> | EMILIA ROMAGNA S.A. CREAD S.r.l. FORLÌ FO 0543.700971 S.A. HARVARD GROUP S.r.l. CESENA FO 0547.29444 S.A. OSRA EMILIA ROMAGNA Wki Center MIRANDOLA MO 0535.25962 S.A. OSRA PAGHE EMILIA S.r.l. MODENA MO 059.350087 P.S.A. TEAM MEMORES COMPUTER SpA PIACENZA PC 0523.576911 S.A. IBISOFT S.r.l. PARMA PR 0521.707020 | TOSCANA P.S.A. OSRA TOSCANA Osmanoro - Sesto. Fior. LU 800.945001 P.S.A. OSRA PAGHE TOSCANA S.r.l. LUCCA LU 0583.418257 P.S.A. OSRA TOSCANA Wki Center S. MARSH. CAPANORI LU 0583.424700 | UMBRIA S.A. CE.CO.S.A.T. S.r.l. PERUGIA PG 075.505911 P.S.A. OSRA UMBRIA SOFTWARE PONTE SAN GIOVANNI PG 075.393102 S.A. SIGMA SISTEMI S.r.l. PERUGIA PG 075.527933 | LAZIO P.S.A. OSRA INFORMATICA 2000 SNC ISOLA DEL LIRI FR 0776.800373 P.S.A. CENTROSISTEMI S.r.l. ROMA RM 06.82097985 P.S.A. DATAMATE S.r.l. ROMA RM 06.87148378 S.A. FUTURA ROMA 2000 ROMA RM 06.8079634 S.A. P2000 ROMA RM 06.44929331 P.S.A. MEDIASOFTWARE ROMA RM 06.3071015 P.S.A. OSRA LAZIO Wki Center ROMA RM 06.45428950 P.S.A. TELECOMPUTERS S.r.l. VITERBO VT 0761.270923 S.A. MB SOLUTION VITERBO VT 0761.092632 | MARCHE P.FLUSEVICE S.r.l. SENIGALLIA AN 071.799961 P. OLINFORMATICA S.r.l. PORTO DASCOLI AP 0735.753908 P. OLISOFT S.r.l. PORTO S. ELPIDIO AP 0734.997141 P.S.A. OSRA ADRIATICA S.r.l. ASCOLI PICENO AP 0736.348677 P.S.A. SELDA S.r.l. ASCOLI PICENO AP 0736.256586 S.A. SISTEMA UFFICIO S.r.l. ASCOLI PICENO AP 0736.343385 P.S.A. TELECOMPUTERS S.r.l. PORTO DASCOLI AP 0761.270923 S.A. COMPUTER'S TECHNOLOGY S.r.l. PIEDIPRA MC 0733.281142 P.S.A. HALLEY INFORMATICA S.n.c. MATELICA MC 0737.781244 S.A. SIVA OFFICE AUTOMATION S.r.l. MONTE SAN GIUSTO MC 0733.837109 | CAMPANIA S.A. INTEGRA EVOLUTION S.r.l. BENEVENTO BN 0824.317059 P.S.A. A.G. INFORMATICA di Amato G. S. H. CAPUA VETERE CE 0822.794118 S.A. RPA SERVICE VAIANO S. CE 0823.642321 P.S.A. ALPHA COMPUTERS S.r.l. NAPOLI NA 081.7511148 S.A. Set.T.I. Servizi Tec. Informatici NAPOLI NA 081.5064946 S.A. AL SISTEMI S.r.l. Unipersonale SALERNO SA 080.795999 P.S.A. SISTEMI INFORMATICI E UFFICIO VALLO DELLA LUCANIA SA 0974.3177 S.A. TELENET SRL SCAFATI SA 081.8562478 | ABRUZZO - MOLISE P.S.A. AXEL INFORMATICA S.r.l. FRANCAVILLA AL MARE CH 085.815391 S.A. MICSO S.r.l. PESCARA PE 085.54105 P.S.A. NOVASOFT S.a.s. PESCARA PE 085.4715906 P.S.A. TECHN TEAM PESCARA PE 085.4664974 S.A. RPA SERVICE CAMPOBASSO CB 0874.438625 | PULIA P.S.A. BIT SERVICE di Florino Antonio ALTAMURA BA 080.3115297 P.S.A. INFOSYSTEM BITONTO BA 080.3717970 P.S.A. SISTEMA s.r.l. di Chiarillo e Santò BARELLETTA BA 0883.521216 S.A. SUNSOFT S.r.l. BARI BA 080.521473 S.A. VEGA INFORMATICA TRANI BA 0883.506471 S.A. KNOW K S.r.l. FOGGIA FG 0881.727282 P. PROFESSIONE INFORMATICA LUCERA FG 0881.547902 P.S.A. SOFT S.r.l. FOGGIA FG 0881.707677 P.S.A. ELSICO S.r.l. LECCO LE 0832.458140 S.A. MARELE Informatica S.r.l. MAGLIE LE 0836.424830 S.A. INFOLINE S.r.l. TARANTO TA 099.7791641 | BASILICATA P.S.A. OSRA SUD divisione di Sest. Ufficio MATERA MT 0835.336933 P.S.A. SISTEMI UFFICIO S.C.a.r.l. MATERA MT 0835.336933 P.S.A. TEAMSOFT S.a.s. di Triunfo A. e C. POTENZA PT 0971.51793 | CALABRIA S.A. FORCINNI RAG. GIUSEPPE ROSSANO SCALO CS 0983.516182 P.S.A. C.A.M.U. S.n.c. LAHEZIA TERME CZ 0968.21642 S.A. INFAGEST S.r.l. GROTONE KR 0962.801352 P.S.A. DIGITAL SERVICE S.r.l. REGGIO CALABRIA CR 0965.810410 | SICILIA P.S.A. DIVIN S.a.s. di Chibbaro E. e C. AGRIGENTO AG 0922.403514 P.S.A. R.P.S. INFORMATICA CALTANISSETTA CT 338.1997859 P.S.A. POLINFORMATICA S.r.l. CATANIA CT 095.505348 P.S.A. OSRA SUD divisione di Sest. Ufficio GIARRE SR 095.7791749 S.A. C.D.M. INFORMATKA S.n.c. MESSINA ME 090.239413 P.S.A. E.SERVICES OSRA S.r.l. CAPO D'ORLANDO ME 0941.913020 S.A. ALTEA S.p.a. di Palerm. PALERMO PA 091.212369 P.S.A. C.I.S. Centro Informatico Sud Sas BAGHERIA PA 091.904225 S.A. CLOCK S.r.l. PALERMO PA 091.6782007 P.S.A. DATA SERVICE Soc. Coop. arl PALERMO PA 091.220220 P.S.A. PAGHE SICILIA di Coco Maurizio PALERMO PA 091.581607 P.S.A. NUOVO CENTRO INFORMATICA VITTORIA RG 0932.867431 P.S.A. OSRA INFORMATICA S.r.l. SIRACUSA SR 0931.412394 P.S.A. EDINFORM S.a.s. TRAPANI TP 0923.872287 | SARDEGNA S.A. ELTECH di Franco Dalmonne DECIMOMANNU CA 070.961600 P.S.A. SYS INFORMATICA S.a.s. CAGLIARI CA 070.300385 P.S.A. MEM INFORMATICA S.r.l. NUORO NU 0784.262059 P.S.A. NORD SYSTEM S.r.l. SASSARI SS 079.274104 P.S.A. OSRA SARDEGNA S.a.s. SASSARI SS 079.3764076 |
|--|---|---|--|---|--|--|--|---|---|---|--|---|---|--|--|--|

OSRA
L'evoluzione continua

www.osra.it
Venaria Reale (TO) Via Druento, 280 Tel 011.4243.1 - Fax 011.4243241